

## CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Tra il **COMUNE DI REGGIO EMILIA**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, Codice Fiscale e p. IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Alberto Prampolini, nato a ..... il ....., Codice Fiscale ....., in qualità di Dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, domiciliato per la sua carica presso l'Ente d'appartenenza, (di seguito denominato concedente);

e l'UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (U.D.E.P.E.) DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' DI REGGIO EMILIA – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato dal Direttore, dott. Tazio BIANCHI, nato a ..... il ....., Codice Fiscale ..... che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse della medesima (di seguito denominato concessionario).

La concessione è regolata dai seguenti patti e condizioni:

### 1. OGGETTO

Il Comune di Reggio Emilia concede in uso gratuito all'UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (U.D.E.P.E.) DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' DI REGGIO EMILIA un locale al primo piano di superficie netta mq 28,60, dell'immobile sito a Reggio Emilia, in Via Mazzacurati n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 216, Mappale 37 (parte), come da planimetria illustrativa allegata.

Il locale è già nella disponibilità di U.D.E.P.E., in forza della precedente concessione rilasciata dal Comune per il periodo dal 17/09/2017 al 14/09/2019, in esecuzione a Determina Dirigenziale RUAD n. 1238/2017.

### 2. FINALITA'

Il locale è concesso con la finalità esclusiva di destinarlo ad archivio temporaneo della documentazione cartacea dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna - U.D.E.P.E. (Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Ministero della Giustizia).

La predetta destinazione deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione, con divieto assoluto di altro e diverso uso anche se parziale e temporaneo.

### **3. DURATA**

La presente concessione è rilasciata per un periodo di anni 12 (dodici) con decorrenza dal 01/11/2021 e scadenza al 31/10/2033. La concessione potrà essere rinnovata su richiesta del concessionario, previa adozione di apposito atto dell'Amministrazione comunale.

Le parti concordano che il possesso del locale da parte di U.D.E.P.E. debba ritenersi a tutti gli effetti continuativo, compreso il periodo di tempo intercorso dalla scadenza della cessata concessione di cui al punto 1.

Il Comune si riserva la facoltà di revoca anticipata della concessione, con preavviso di mesi 6 (sei), per i motivi illustrati al successivo art. 11, impegnandosi in caso d'indisponibilità di altri diversi locali da parte del Concessionario, a concedere ulteriori spazi di almeno pari superficie, nel nuovo magazzino comunale di via Lazzaretti.

Il concessionario ha la facoltà di interrompere il rapporto anche prima della sua naturale scadenza, comunicando tale intenzione a mezzo di lettera raccomandata A.R. con preavviso di mesi 6 (sei).

### **4. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

E' fatto assoluto divieto per il concessionario di sub-concedere i locali assegnatigli e/o di ospitare negli stessi altri soggetti, pena l'immediata revoca del provvedimento amministrativo in oggetto.

### **5. CONSEGNA E RICONSEGNA**

Il Comune garantisce che l'immobile è in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, ritenuto idoneo quale ambiente di lavoro in quanto dotato dei requisiti minimi strutturali previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla Legge 46/90 e D.L. 81/2008 con s.m.i.

Il concessionario dichiara di conoscere lo stato manutentivo dei locali, che sono già in suo possesso in virtù di cessata concessione da parte del Comune nel periodo dal 15/09/2017 al 14/09/2019, compreso il seguito d'occupazione ininterrotta fino al 31/12/2020, pertanto di ritenerli ancora idonei per l'uso convenuto.

### **6. OBBLIGO DI CUSTODIA E RESPONSABILITA' PER DANNI**

Il concessionario è costituito custode dei locali concessi, si obbliga a garantirne il corretto uso da parte del personale incaricato del proprio Ufficio autorizzato ad accedervi e risponde, dunque, per i danni che ad essi dovessero derivare.

Il concessionario garantisce inoltre il concedente, a conoscenza della destinazione ad uso archivio dei locali, contro i danni che dovessero derivare da fatto, omissione o colpa propri, sollevandolo e mantenendolo indenne da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per eventuali danni occorsi a costoro e/o alle loro cose all'interno dei locali oggetto della concessione.

Il concessionario non potrà far risalire al concedente responsabilità alcuna per eventuali furti nei locali oggetto della concessione. Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità per danni alla documentazione depositata presso il locale oggetto della presente concessione.

## **7. ULTERIORI INCOMBENZE PER LA CONCESSIONARIA**

Sono inoltre a carico del concessionario le seguenti condizioni:

- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connesse alla pulizia ed igiene dei locali concessi;
- segnalare senza indugio al Comune ogni fatto che possa turbare il regolare esercizio d'uso dell'immobile.
- non depositare all'interno dei locali materiali pericolosi (bombole di gas, materiali altamente infiammabili, ecc.) e non assumere iniziative che siano in contrasto con le norme d'igiene e sicurezza dell'edificio d'appartenenza.

## **8. ULTERIORI IMPEGNI DEL CONCEDENTE**

Il Concedente si impegna a mettere a disposizione di U.D.E.P.E. un ulteriore spazio per uso archivio, di superficie almeno equivalente a quella già descritta all'art.1, all'interno del nuovo magazzino comunale di via Lazzaretti.

Per ragioni tecniche, detta nuova disponibilità potrà essere concessa per tutto il periodo di detenzione di quell'immobile da parte del Comune o trasferita su altro immobile equivalente con accordi da definire.

## **9. MANUTENZIONE ORDINARIA**

Il concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto, ad assicurare la regolare e continua manutenzione ordinaria dei locali oggetto del presente contratto. Il concedente

potrà, previo avviso ed entro determinati limiti di spesa, decidere di sostituirsi al medesimo eseguendo direttamente le riparazioni che si rendessero necessarie a salvaguardia dell'integrità dei locali, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta previa notifica alla controparte dei lavori eseguiti che dovranno essere opportunamente documentati e fatturati.

Le manutenzioni di carattere straordinario restano a carico del concedente.

## **10. ADDIZIONI E MIGLIORIE**

Il concessionario non potrà di norma apportare ai locali modifiche od innovazioni senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta del concedente. In difetto, quest'ultimo potrà decidere di revocare il presente contratto, con riserva di richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immobile.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto per eventuali opere di miglioria se non espressamente pattuito in sede di autorizzazione, fermo restando il diritto del concedente di pretendere la riduzione in pristino di ogni innovazione non autorizzata.

## **11. REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Il concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione anche prima della scadenza pattuita, a mezzo di lettera raccomandata A.R. che varrà come avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 nei seguenti casi:

- necessità di recuperare l'uso dei locali anticipatamente o qualora si verificasse la necessità di ulteriore spostamento di sede;
- inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi previsti nel presente contratto o violazione di specifici divieti;
- modifica anche solo parziale della destinazione d'uso dell'immobile;
- modifiche od innovazioni ai locali non precedentemente autorizzate dal Comune;
- per motivi di pubblico interesse connessi alla destinazione pubblica dell'immobile in cui i locali sono inseriti.

## **12. SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI**

Il concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso ed in presenza di personale incaricato dalla Direzione dell'ufficio concessionario.

### **13. NORME CONDOMINIALI**

Il Concessionario si impegna fin d'ora al rispetto delle norme d'utilizzo e di gestione che regolano l'edificio d'appartenenza, compresi gli orari di apertura/chiusura dell'immobile dettate dall'Amministrazione Comunale.

### **14. SPESE CONTRATTUALI**

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto ed oneri contrattuali sono a carico del Concedente.

### **15. ELEZIONE DEL DOMICILIO**

A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il concessionario elegge domicilio a Reggio Emilia, in Via Mazzacurati, 11.

### **16. FORO**

Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto rientrano nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

### **17. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella scrittura si richiamano le norme vigenti in materia.

Reggio Emilia lì.....

Letto, approvato e sottoscritto.

#### **IL CONCEDENTE**

Comune di Reggio Emilia

Dott. Alberto Prampolini

#### **IL CONCESSIONARIO**

Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna (U.D.E.P.E.)

Dott.ssa Federica Dallari